

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09928/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9928 del 2021, proposto da

Luisa Amoruso, Mariantonia Argenziano, Raffaella Borrelli, Luigi Bosco, Giuseppe Bulla, Ramona Caloiero, Linda Camplone, Benedetta Capolongo, Assunta Celardo, Federica Cirocco, Michele Condo', Vittorio Corasaniti, Claudia Cretella, Linda Criscione, Vincenzo Critelli, Zeno D'Eangelis, Marianna D'Anna, Paola De Marco, Giuseppina Della Medaglia, Francesca Di Mauro, Giacomo Diana, Alessio Di Paolo, Antonietta Di Palma, Carmela Ercolino, Michele Fazzari, Floriana Feliciano, Patrizia Ferri, Francesca Fusiello, Maria Lourdes Guarino, Maria Rosaria Lombardo, Antonietta Maietta, Concetta Maggio, Silvia Manganaro, Corrada Maria Mangano, Antonio Marciano, Marialuisa Marino, Sonia Marra, Sara Massari, Colomba Minione, Caterina Annalaura Muto, Arianna Nicita, Francesca Maddalena Pecchia, Emilia Pellegrino, Federica Pompa, Daniela Romagnino, Lidia Romano, Elisa Ronga, Amelia Rufino, Anna Rufino, Adamo Santoro, Pietro Santoro, Maria Giovanna Sarno, Deborah Scafaro, Alessia Scialla, Clelia Tafuto, Loredana Vampore, Francesca Rita Zito, rappresentati e difesi dagli avvocati

Gianluca Fuccillo, Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Calabria Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Toscana Ambito Terr per la Provincia di Prato, Uff Scolastico Reg Molise A, Uff Scolastico Reg Veneto Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Treviso, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Veneto Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Belluno, Uff Scolastico Reg Veneto Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vicenza, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Uff Scolastico Reg Veneto Uff V Ambito Terr per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Pado, Uff Scolastico Reg Abruzzo Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara Sede Chi, Uff Scolastico Reg Piemonte Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambito Territoriale Provinciale di Roma + Altri, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ivano Infussi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021 (pubblicato in pari data), del Ministro dell'Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, contenente l'indizione “esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022” di una procedura straordinaria assunzionale, attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia (G.P.S.), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, su posti comuni e di sostegno;
- delle graduatorie per le supplenze di prima fascia (G.P.S. A.S. 2021/22), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, approvate dagli ambiti territoriali delle province di ROMA, MODENA, MILANO, TORINO, VARESE, RAVENNA, FERRARA, CROTONE, BOLOGNA, PRATO, ISERNIA TREVISO, REGGIO EMILIA, BELLUNO, VICENZA, PAVIA, PADOVA, CHIETI, ALESSANDRIA, appositamente individuate dagli istanti, con riferimento agli insegnamenti interessati, ai fini della partecipazione all'indicato “reclutamento straordinario”, ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena e di Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino e di Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Toscana Ambito Terr per la Provincia di Prato e di Uff Scolastico Reg Molise A e di Uff Scolastico Reg Veneto Uff VI

Ambito Terr per la Provincia di Treviso e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna
Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia e di Uff Scolastico Reg
Veneto Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Belluno e di Uff Scolastico Reg
Veneto Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vicenza e di Uff Scolastico Reg
Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Pavia e di Uff Scolastico Reg Veneto
Uff V Ambito Terr per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Pado e di Uff
Scolastico Reg Abruzzo Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara
Sede Chi e di Uff Scolastico Reg Piemonte Uff IV Ambito Terr per la Provincia di
Alessandria;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Ciro Daniele
Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha impugnato le graduatorie in epigrafe indicate, in
relazione alle quali appare necessario precedere all'integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle medesime;

Ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo
amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la
notificazione dei summenzionati motivi aggiunti mediante pubblici proclami, con
pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità
stabilite nell'ordinanza 836/2019;

Considerato inoltre che, la procedura straordinaria oggetto di ricorso (indetta con
DM n. 242/2021) è stata svolta a livello regionale e, in alcune regioni di interesse
del ricorrente, risultano essere stati pubblicati gli elenchi dei candidati che hanno
superato la prova disciplinare;

Rilevato che tali elenchi non sono stati impugnati da parte del ricorrente;

Considerato che tale circostanza appare determinare un possibile motivo di
improcedibilità del ricorso, posto che - sulla base di consolidata giurisprudenza
(Cons. Stato Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1167; Cons. Stato Sez. VI, 30 giugno

2021, n. 4936; Cons. Stato, IV, 24 maggio 2019, n. 3422; TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 10556 del 14 ottobre 2021) – sussiste l'onere di impugnare anche i successivi provvedimenti di approvazione delle graduatorie;

Ritenuto di dover assegnare alle parti quarantacinque giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;

Ritenuta infine la necessità che l'Amministrazione depositi una relazione in cui fornisca chiarimenti in merito alle contestazioni del ricorrente;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a quarantacinque giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone:

- 1) l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- 2) l'incombente istruttorio di cui in parte motiva a carico dell'amministrazione resistente.

Assegna inoltre alle parti 45 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.

Rinvia alla udienza pubblica del 9 aprile 2024 per il prosieguo.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO